

“I soggiorni estivi per la terza età - spiega l'assessore al Turismo sociale Vittorio Di Dio - sono molto apprezzati”

Turismo sociale: soggiorni di fine estate per la terza età

Apriranno lunedì 6 giugno le iscrizioni ai soggiorni di fine estate promossi dall'assessore al Turismo Sociale per cittadini ultrasessantenni e autosufficienti residenti nel Comune di Verona. “I soggiorni estivi per la terza età - spiega l'assessore al Turismo sociale Vittorio Di Dio - sono molto apprezzati, come dimostrato dai circa 4000 mila partecipanti degli ultimi 4 anni”.

Quattro le proposte di soggiorno: Sciacca dal 23 settembre al 7 ottobre (costo 944 euro); Tenerife dal 3 al 10 ottobre (734 euro); Ischia dal 16 al 30 ottobre (805 euro); crociera del Mediterraneo dal 5 al 12 novembre (763 euro). Sono inoltre ancora disponibili alcuni posti per le seguenti proposte: Sottomarina dal 5 al 12 settembre (313 euro) e Lido di Camaiore dal 3 al 10 settembre (430 euro).

Per tutte le località di soggiorno la quota comprende servizio di trasporto, accompagnatore responsabile, trattamento di pensione completa con bevande incluse, sistemazione in hotel a 3 o 4 stelle con camere a due letti dotate di servizi, servizio spiaggia per le località marine, assicurazione annullamento viaggio per motivi di salute per i soggiorni con volo aereo (salvo franchi-



gia) e rimborso quota versata in caso di rinuncia per motivi di salute. Trattandosi di sistemazione in camera doppia, le persone senza compagna/o di stanza rimarranno in lista d'attesa fino all'eventuale abbinamento con altra persona sola. Le iscrizioni si ricevono

all'Ufficio Turismo Sociale (Tel. 045 8077472) lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. E' possibile anche dal computer collegandosi a www.comune.verona.it/turismosociale o telefonando ai numeri 045 8077032 - 8077047.

Pari opportunità: gruppo di auto mutuo aiuto “esperidi”

E' stata presentata oggi dall'assessore Vittorio Di Dio l'iniziativa Gruppo di Auto Mutuo Aiuto “Esperidi”, promossa dall'assessorato alle Pari Opportunità con la collaborazione del Centro antiviolenza Petra del Comune e rivolta alle persone che hanno vissuto esperienze di violenza e maltrattamento.

“Si tratta di un servizio innovativo - spiega Di Dio - pensato per quelle donne che necessitano di uno spazio in cui parlare e confrontarsi, un'opportunità per uscire da condizioni di disagio e sofferenza e iniziare un nuovo percorso di crescita. Grazie al sostegno degli operatori del Centro Petra e della rete di servizi ad esso collegati - aggiunge l'assessore - le donne vittime di violenza hanno la possibilità di rimettersi in gioco, sia dal punto di vista socia-

le che lavorativo”. L'assessore ha ricordato “l'importante attività svolta dal Centro Petra dal 2004 ad oggi, con personale qualificato per la gestione delle problematiche legate alla violenza e al maltrattamento, fenomeno che - sottolinea l'assessore - è purtroppo in continuo aumento e interessa tutte le fasce sociali e i più svariati ambienti”.

Il gruppo di ascolto, della durata di circa 6 mesi, sarà attivato nel momento in cui si raggiungeranno le 10-12 adesioni; gli incontri, a cadenza quindicinale e della durata di 2 ore, si terranno negli spazi del Centro Petra.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Centro Petra al numero verde 800 39 27 22 il lunedì e il mercoledì dalle 11 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 11.

Dalla parte dei consumatori

Gli atti tributari non trasparenti sono illegittimi

È illegittimo l'avviso di liquidazione inviato al contribuente se non permette di comprendere le modalità di irrogazione delle sanzioni e, soprattutto, se non sono chiare le modalità di calcolo delle somme pretese dall'erario.

Ciò è quanto emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte (ordinanza n.10878 del 18 maggio 2011), la quale, confermando la sentenza della

Commissione Tributaria Regionale del Veneto, chiarisce che è nullo l'atto tributario che “non mette il contribuente in grado di comprendere il contenuto e l'articolazione della pretesa dell'amministrazione”.

Tale principio in questi anni risulta essere stato recepito anche dai giudici di merito.

Si ricorda, infatti, un'altra recente sentenza della Com-

missione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 206/02/10, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it - sezione Documenti), la quale, pur occupandosi in quel caso di una cartella di pagamento (ma il principio è il medesimo), dichiara che “il contenuto della cartella non consente di poter operare qualsivoglia controllo dell'operato dell'Ufficio in viola-

zione del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue che gli importi iscritti a ruolo potrebbero essere probabili ma non anche certi e dovuti”.

La predetta Commissione, infine, dichiara che il comportamento dell'Ufficio - che nello specifico non chiariva le modalità di calcolo delle somme pretese - determina una “lesione del diritto di difesa perché il contenuto della cartella in esa-

me non consente al contribuente di operare alcun controllo”. Mancando, dunque, il requisito della trasparenza e della certezza si ritiene che il debito tributario debba essere annullato, in quanto titolo esecutivo privo dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità “che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva” (sent. Cassaz., sez.III, nr.9293/2001).

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it